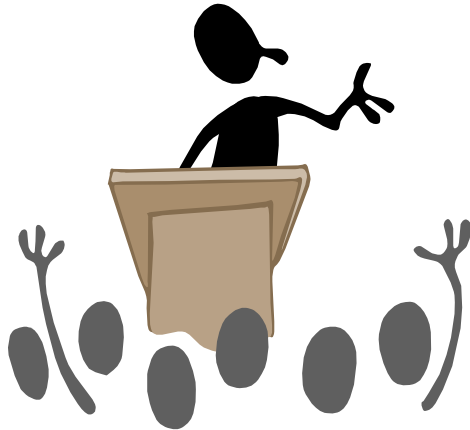


Materiale di riferimento: G. Savioli, Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali, Cap. 4: par. 5, OIC 12, Composizione e schemi del bilancio d'esercizio

## Bilancio e Principi contabili



Prof. Matteo  
POZZOLI

Nota integrativa

1

1

## Il vecchio bilancio

*Stato Patrimoniale*

*A*

*P*

*Conto Economico*

*C*

*R*



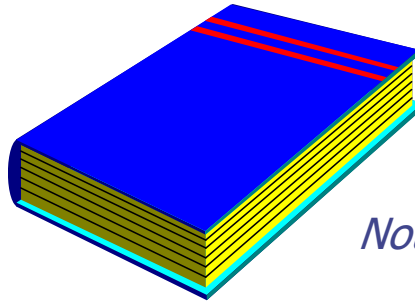
2

## Il Codice civile: elementi del bilancio

*stato  
patrimoniale*

*conto  
economico*

*rendiconto  
finanziario*



*Nota integrativa*

Coordinate:

- Significatività e rilevanza
- Completezza

## Le funzioni della nota integrativa

- Illustrare i criteri adottati per la valutazione delle poste (art.2427, punto 1, cc)
- Dettagliare i contenuti di alcune voci specifiche (art.2427, punti 3, 5, 6, 6-ter, cc, etc)
- Agevolare la comparabilità dei bilanci (art. 2427, punti 2 e 4, cc, etc)
- Fornire informazioni aggiuntive, che non trovano riscontro nello stato patrimoniale e nel conto economico (art. 2426, n. 10, cc, art. 2427, punti 6-bis, 9, 10, 15, etc)
- Esplicare le scelte contabili che, risentendo di un notevole grado di soggettività, potrebbero occultare atteggiamenti scarsamente trasparenti o poco prudentiali (art. 2427, punti 3, 3-bis, cc, etc)

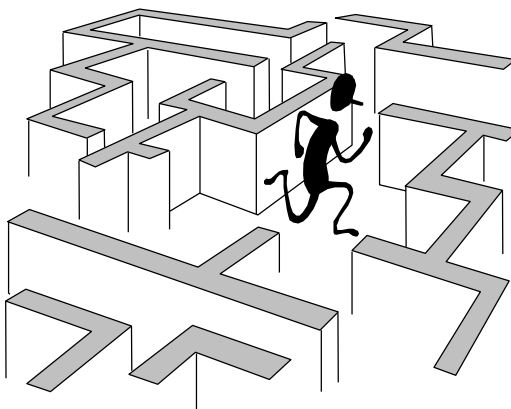
## Le fonti normative

1. art. 2427 c.c.
2. Informazioni richieste da altri articoli del codice civile (es, artt. 2361, 2423, c.2, etc...)
3. Informazioni richieste da altre norme di legge, diverse dal codice civile (es, art. 27 del dlgs 127/91, leggi speciali, etc...)
4. Informazioni necessarie per raggiungere il quadro fedele

5

## 1. L'art.2427: orientarsi nei numeri

- l'art. 2427 prevede una elencazione di informazioni
- il 1° passo da compiere è di classificare i numeri in aggregati più ampi



Le informazioni riportate nella nota integrativa sono presentate secondo l'ordine delle voci degli schemi di stato patrimoniale e conto economico, come peraltro già previsto dalla prassi contabile

6

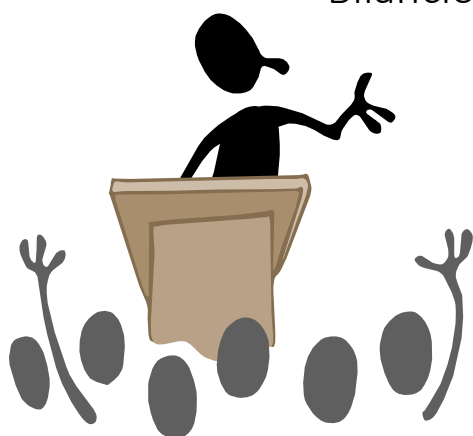
Cosa chiede l'art. 2427?

- ✓ informazioni esplicative sui criteri di valutazione adottati - numero 1
- ✓ informazioni di dettaglio su poste dello stato patrimoniale – numeri da 2 a 9
- ✓ informazioni di dettaglio su poste del conto economico - numeri da 10 a 14
- ✓ informazioni varie - numeri da 15 a 22 *septides*

7

Materiale di riferimento: G. Savioli, Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali, Cap. 4: par. 6, CNDCEC/Confindustria, Relazione sulla gestione

## Bilancio e Principi contabili



Prof. Matteo  
POZZOLI

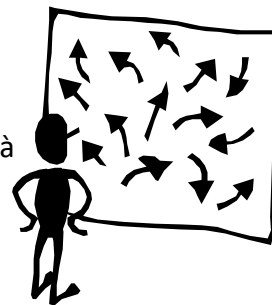
Relazione sulla gestione

8

8

## Lo studio del fenomeno “impresa”

- La relazione sulla gestione contestualizza i dati riportati, tenendo in considerazione che:
- L'impresa è un sistema aperto
- L'impresa è un fenomeno di tempo
- Presenta una triplice dimensione:
  - i singoli settori operativi
  - l'azienda nel suo complesso
  - il gruppo di appartenenza
- La relazione dovrebbe consentire al lettore di valutare, anche grazie ai dati contabili, la capacità dell'impresa di durare nel tempo in condizioni di equilibrio anche in prospettiva...



9

## I confini della relazione sulla gestione

- Per raggiungere tali scopi informativi, la relazione deve potersi configurare come un documento aperto, che lascia molto spazio di discrezionalità ai redattori di bilancio
- Ciò detto, la relazione mantiene comunque alcuni criteri guida per evitare sovrapposizioni con la nota integrativa e focalizzare i contenuti della stessa



La relazione sulla gestione è un documento di comunicazione più che di informazione

10

## 1. Parte generale: Situazione della società, andamento e risultato di gestione



C.C.  
art. 2428  
I co.

Un'analisi della situazione della società può qualificarsi *"fedele, equilibrata ed esauriente"* qualora siano considerati in modo complementare tutti i seguenti profili:

- patrimoniale: ad esempio, corretto bilanciamento tra patrimonio netto (o capitale proprio) e debiti (o capitale di terzi);
- finanziario: ad esempio, le relazioni esistenti tra fabbisogni di capitale e modalità di copertura, tra flussi di entrate e flussi di uscite monetarie e finanziarie nonché, l'attitudine dell'impresa a soddisfare il proprio fabbisogno finanziario in modo efficiente ed efficace;
- economico: ad esempio, verifica dell'attitudine dell'impresa a mantenere nel tempo un costante equilibrio economico tra il flusso dei costi e quello dei ricavi.

*«Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta»*

11

11

## Situazione della società, andamento e risultato di gestione

*L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziario e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimento agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi.*



C.C.  
art. 2428  
I-bis co.

- Occorre, in sostanza, premettere che:
  - le informazioni presentate devono essere principalmente finalizzate a soddisfare le condizioni previste dal disposto normativo
  - l'informativa contenuta nella relazione deve essere "[...] coerente con l'entità e la complessità degli affari della società"

Il d.lgs 32/2007 ha sostanzialmente innovato la relazione sulla gestione richiedendo la previsione (sempre in linea con le informazioni da fornire nella relazione) degli indicatori finanziari e "se del caso" di quelli "extra-finanziari"

12

12

## Informazioni esterne ed interne

- In base al principio della proporzionalità, possono essere fornite informazioni concernenti
- Informazioni esterne, volte a contestualizzare l'attività dell'impresa nell'ambiente in cui la stessa opera e possono riferirsi a: fattori economici generali di mercato o fattori economici specifici dell'ambiente in cui l'impresa opera
- Informazioni interne relative, per es., l'assetto della società, le strategie, i fatti di rilievo, i risultati attesi per tramite dell'attività propria o attraverso imprese controllate, ponendo giusta attenzione ai costi, ai ricavi e agli investimenti

13

13

## Indicatori finanziari e non finanziari

- Indicatori finanziari (financial indicators): indici di bilancio
- Non esiste uno schema per l'identificazione degli indicatori
- Nel documento CNDCEC/Confindustria trovate una molteplicità di esempi

14

14

## Indicatori finanziari e non finanziari

- Indicatori non finanziari (non financial indicators): dati quantitativi, normalmente di natura non monetaria, in grado di spiegare, in maniera sintetica, i fattori che influenzano la situazione aziendale
- Dovrebbero essere indicati quando necessari per la comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, cioè qualora gli indicatori "finanziari" non consentano di raggiungere il risultato di una adeguata comprensione
- Sono identificate quattro aree: a) posizionamento sul mercato; *customer satisfaction*; efficienza dei fattori produttivi e dei processi produttivi; innovazione

15

15

## Rischi e incertezze

- La descrizione dei rischi e delle incertezze aiuta ad evidenziare non solo gli aspetti positivi...
- L'analisi dei rischi e delle incertezze dovrebbe interessare quei rischi che:
  - presentano un impatto significativo
  - hanno un'alta probabilità di accadimento
  - sono tali da incidere significativamente sull'attività dell'impresa
- Tali rischi -non ordinari e non assimilabili al generico rischio d'impresa- sono identificati secondo un percorso che concerne i seguenti passaggi:
  - comprensione del contesto operativo
  - identificazione dei rischi (inerenti o potenziali)
  - valutazione dei rischi, in termini di impatto e probabilità, dei rischi interni ed esterni
  - individuazione delle azioni di mitigazione, che consentono di ridurre il rischio inerente abbassando contestualmente il rischio residuo

16

16

## 2. Informazioni «specifiche»



- L'analisi della situazione aziendale parte dall'esame di:
- ambiente e personale
- attività di ricerca e sviluppo
- rapporti con imprese del gruppo
- azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute dalla società e loro movimentazioni nell'esercizio
- evoluzione prevedibile della gestione
- i rischi finanziari

17

17

## Ambiente e personale



- Considerata l'importanza crescente della *“responsabilità sociale di impresa”* (c.d. *Corporate Social Responsibility*, il legislatore ha richiesto da tempo (d.lgs 32/2007) che Relazione riporti anche le «informazioni attinenti all'ambiente e al personale»
- Tali informazioni sono fornite obbligatoriamente, indipendentemente dalla rilevanza degli effetti economici prodotti nella gestione

18

18

## Le «altre» informazioni specifiche

- Attività di ricerca e sviluppo
  - Investimenti effettuati in ricerca e sviluppo, indipendentemente al fatto che tali investimenti siano stati capitalizzati o meno
- Rapporti con imprese del gruppo
  - Interessano i rapporti finanziari e commerciali intrattenuti con imprese controllate, collegate, controllanti nonché consociate
- Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti possedute dalla società
  - numero e valore nominale sia delle azioni proprie, sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, con indicazione della corrispondente parte di capitale
  - numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti acquistate o cedute nell'esercizio anche tramite società fiduciaria o interposta persona, con indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni

19

19

## RELAZIONE SULLA GESTIONE Art. 2428, II co. PUNTO ( 6 )



C.C.  
art. 2428  
II co., p. 6)

***Dalla relazione devono in ogni caso risultare:***

...  
***6) l'evoluzione prevedibile della gestione.***



**Si tratta di tracciare uno scenario di prevedibile evoluzione del settore e della società, definendo sinteticamente i programmi futuri**

**Il documento, quindi, contiene il punto di vista degli amministratori sull'esercizio trascorso e sulle prospettive future**

20

20

## I rischi finanziari

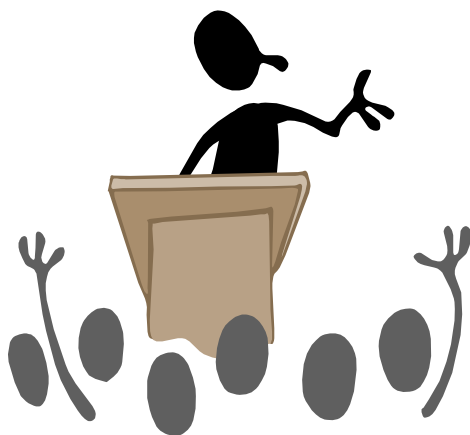
- Le informazioni richieste nella Relazione sulla gestione sui rischi finanziari (n. 6-bis dell'art. 2428, c.c.) possono suddividersi in due classi:
  - *informazioni qualitative*, volte a descrivere gli obiettivi della direzione aziendale, le politiche e i criteri utilizzati per fronteggiare i rischi finanziari
  - *informazioni quantitative*, volte a fornire indicazioni circa la dimensione dell'esposizione ai rischi finanziari da parte della società. Le informazioni quantitative devono essere fornite soltanto se quelle contenute nella Nota integrativa si considerano insufficienti
- L'informativa deve essere fornita *"in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio"*
- In particolare sono descritti:
  - il **rischio di mercato** è il rischio che il *fair value* o i flussi finanziari futuri di uno strumento finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei prezzi di mercato. Il rischio di mercato comprende tre tipi di rischio: il rischio di valuta, il rischio di tasso d'interesse e altro rischio di prezzo
  - il **rischio di credito** è il rischio che una delle parti di uno strumento finanziario causi una perdita finanziaria all'altra parte per il mancato adempimento di un'obbligazione
  - il **rischio di liquidità** è il rischio che un'entità abbia difficoltà ad adempiere alle obbligazioni conseguenti alle passività finanziarie

21

21

Materiale di riferimento: G. Savioli, Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali, Cap. 4: par. 7 e 8,  
OIC 12, Composizione e schemi del bilancio d'esercizio

## Bilancio e Principi contabili



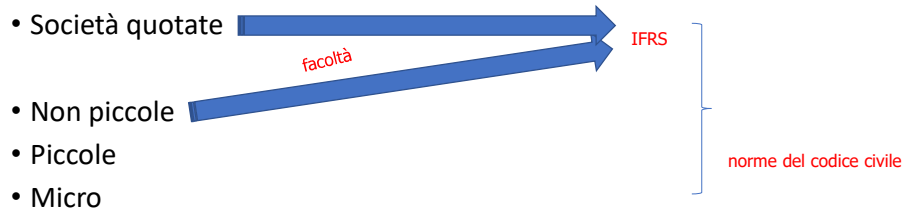
Prof. Matteo  
POZZOLI

I bilanci semplificati

22

22

## Categorie di società riconosciute dal codice ai fini di bilancio



23

## Il bilancio in forma abbreviata

- Quando una società, **che non abbia emesso titoli sui mercati regolamentati**,

- NEL PRIMO ESERCIZIO

- **o successivamente**

- PER DUE ESERCIZI CONSECUTIVI

non ha superato due dei seguenti limiti :

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| • TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE     | 4.400.000 € |
| • RICAVI DI VENDITA              | 8.800.000 € |
| • DIPENDENTI MEDI NELL'ESERCIZIO | 50 Unità    |

può redigere il c.d.



### **BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA**

**...che prevede alcune importanti semplificazioni !**

Specularmente, una società "diventa" non piccola quando supera per due esercizi consecutivi le predette soglie (art.2435-bis, co.8, cc)



C.C.  
art. 2435 bis  
I co.

24

## NEL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA, a livello formale

### Lo Stato Patrimoniale



C.C.  
art. 2435-bis  
II co.

**RISPETTO ALLO SCHEMA ex-art. 2424, POSSONO ESSERE OMESSE :**

- voci (contraddistinte da **NUMERI ARABI**)
- sottovoci (contraddistinte da **LETTERE ALFABETICHE MINUSCOLE**)

**TUTTAVIA, PER:**

- **C.II dell'attivo (crediti commerciali)**
- **D del passivo (debiti)**

**DEVE ESSERE FORNITA LA DISTINZIONE IN BASE ALLA SCADENZA**

**Esistono, poi, DUE FACOLTA':**

- **LE CLASSI: A (crediti vs soci) e D (ratei e risconti) dell'attivo POSSONO ESSERE COMPRESSE NELLA CLASSE C.II (attivo circolante – crediti)**
- **LA CLASSE E (ratei e risconti) del passivo può essere inclusa nella macro-classe D (debiti)**

## NEL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA, a livello formale

### Il Conto economico



***Sono previsti una serie di raggruppamenti di voci:***

- **A2 e A3 -  $\Delta$  rimanenze P in corso, PF, semilavorati e  $\Delta$  lavori in corso**
- **B9(c), B9(d), B9(e) - personale**
- **B10(a), B10(b) - ammortamenti**
- **C16(b), C16(c) - proventi finanziari**
- **D18(a), D18(b), D18(c) D18(d) - rivalutazioni**
- **D19(a), D19(b), D19(c) D19(d) - svalutazioni**

**Le piccole società sono esentate dalla redazione del rendiconto finanziario**

## NEL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA,



C.C.  
art. 2435 bis  
III co.

2) Inf. da altri articoli del cod civ

**«Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma dell'articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1)»**

1) 2427

Il codice richiede di riportare "informazioni complementari", laddove queste siano necessarie per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale (art.2423, co.3, cc)

3) Inf. complementari

27

## Semplificazioni sostanziali

- Il d.lgs 139/2015 ha introdotto semplificazioni anche in termini di criteri di valutazione
- Il codice civile ha introdotto il criterio del costo ammortizzato per titoli immobilizzati, crediti e debiti. Per le piccole sono stati riproposti gli attuali criteri di valutazione, ossia: costo di acquisto per i titoli; valore di presumibile realizzo per i crediti; e valore nominale per i debiti
- L'esenzione è una facoltà concessa in ottica semplificatoria dal legislatore. Una società piccola, nel caso in cui opti per l'adozione del costo ammortizzato, segue le nuove disposizioni del codice civile (art.2426, co.1, nn. 8 e 12, cc)

28



C.C.  
art. 2435 bis  
IV co.

IN IPOTESI DI BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA,  
LA RELAZIONE SULLA GESTIONE  
PUO' ESSERE OMESSA SE LE INFORMAZIONI DI CUI AI  
PUNTI 3) e 4) dell'art. 2428 C.C. SONO FORNITE IN  
NOTA INTEGRATIVA



29

## I bilanci delle micro-imprese (art.2435-ter)

Le micro-imprese sono società che non superano per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti parametri:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: €175.000
  - ricavi delle vendite e delle prestazioni: €350 000
  - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5
- In linea con quanto disposto per le piccole, si diventa micro-imprese quando non sono superati per due esercizi consecutivi gli indicati parametri, così come non si rientra più nella categoria quando sono superati per due esercizi consecutivi le soglie previste (2435-ter, co.4, cc)

30

## Il bilancio delle micro-imprese

- Schemi di bilancio
- Le micro-imprese ripropongono le semplificazioni delle piccole, incluso, ovviamente, l'esenzione dalla redazione del rendiconto finanziario
- Criteri di valutazione
- Sono, allo stesso tempo, riproposte anche le semplificazioni concernenti i criteri di valutazione delle piccole. Anche le micro-imprese sono, quindi, esentate dall'applicazione del metodo del costo ammortizzato
- In aggiunta, le micro-imprese "non devono" seguire (trattasi di obbligo, non di facoltà) le norme in materia di:
  - deroga all'applicazione delle norme del codice civile per il raggiungimento della rappresentazione veritiera e corretta (art.2423, co.5, cc);
  - contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati, secondo quanto previsto dalla nuova pertinente disciplina (art.2426, co.11-bis, cc).
- Nota integrativa e relazione sulla gestione
- La principale semplificazione per le micro-imprese consiste nell'esenzione dalla predisposizione della nota integrativa, nel caso in cui siano fornite le informazioni concernenti:
  - l'importo totale di impegni, garanzie e passività potenziali che non risultano dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime (art.2427, co.1, n.9, cc)
  - l'importo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, specificando: "il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria" (art.2427, co.1, n.16, cc)